

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO
BOLLETTINO INFORMATIVO DI GIURISPRUDENZA
OTTOBRE 2014

A CURA DI GIUSEPPE BUFFONE E FEDERICO ROLFI
CON LA COLLABORAZIONE DI: SILVIA GIANI, INES MARINI, SERGIO ROSSETTI

INDICE GENERALE

Circolazione stradale.....	1
Competenza e Giurisdizione.....	2
Contratti e Obbligazioni.....	3
Danno alla Persona.....	3
Famiglia.....	3
Fatti Illeciti.....	4
Lavoro.....	4
Procedimento Civile.....	4
Tributi e Tasse.....	4
Unione Europea, Diritto internazionale.....	4

CIRCOLAZIONE STRADALE

Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 (Pres. Tesauro, est. Morelli) **RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRO STRADALE - DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ (C.D. MICROPERMANENTI) - CRITERI E MISURE DI RISARCIMENTO PREVISTI DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE INDEROGABILMENTE AGGANCIATA A VALORI TABELLARI CHE FUNGONO DA LIMITI SOGLIA, CON POSSIBILITÀ DI AUMENTO NON MAGGIORE DI UN QUINTO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL DANNEGGIATO (art. 139 dlgs 209/2005)**

In relazione al profilo del «limite» all'integrale risarcimento del danno alla persona, contenuto nell'art. 139 Cod Ass, la questione di costituzionalità non è fondata: non si configura ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale. Inoltre, il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma

dell'art. 2 Cost.) comporta che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità» che «ogni persona inserita nel complesso contesto sociale [...] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone». Al bilanciamento – che doverosamente va operato tra i valori assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della rispettiva, complessiva, loro tutela – non si sottraggono neppure i diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea – ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri del giudizio di costituzionalità, per interposizione ex art. 117, primo comma, Cost. – poiché, come pure già precisato, «A differenza della Corte EDU, questa Corte [...] opera una valutazione sistemica e non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta scrutinate» (sentenza n. 264 del 2012). Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata. Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza. Infatti, l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica

in relazione ai primi (nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio, risultante dalla applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato. Del resto, sulla base di analoghe considerazioni, anche la Corte di giustizia della Unione europea, adita con rinvio pregiudiziale dallo stesso Tribunale di Tivoli, odierno rimettente, nella sentenza 23 gennaio 2014, in causa C-371/12, E. e C. Petillo contro Unipol assicurazioni, ha escluso la prospettata incompatibilità dell'art. 139 cod. ass. con le direttive europee

CORTE GIUSTIZIA UE, SENTENZA 23 GENNAIO 2014, C. 371/12)

RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRO STRADALE - DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ (C.D. MICROPERMANENTI) - CRITERI E MISURE DI RISARCIMENTO PREVISTI DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – COMPATIBILITÀ EUROPEA - SUSSISTE (art. 139 dlgs 209/2005)

Le norme europee sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, non ostano ad una legislazione nazionale la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, limitandone il risarcimento rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Cass. Civ., Sez. VI – I, ordinanza 14 ottobre 2014 n. 21633 (Pres. Di Palma, rel. Bisogni)

COMPETENZA – RIPARTO TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE PER I MINORENNI – PRECISAZIONI – ARTT. 330, 333 C.C. (artt. 333, 330 c.c.)

Risponde a una interpretazione logica, oltre che diretta a salvaguardare la coerenza

testuale della norma, ritenere che l'effetto attrattivo previsto dall'art. 38 disp. att. c.c. si riferisce alla ipotesi della proposizione di un ricorso ex art. 333 c.c. e ai casi in cui l'esame di tale ricorso renda necessaria la pronuncia dei citati provvedimenti e specificamente della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il requisito della "identità delle parti" non ricorre quanto il ricorso è proposto dal P.M. L'attrazione ex art. 38 disp. att. c.p.c. non opera con riguardo ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 219/2012.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 22 ottobre 2014 n. 22454 (Pres. Piccialli, rel. Abete)

CONTRATTO PRELIMINARE – TRASCRIZIONE – DECORSO DEL TERMINE TRIENNALE PREVISTO DALL'ART. 2645-BIS C.C. - RILEVABILITÀ D'UFFICIO – SUSSISTE (ART. 2645-BIS C.C.)

L'inutile decorso del termine triennale di cui all'art. 2645-bis, terzo comma, cod. civ., quale modalità cronologica connessa all'effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare, è rilevabile d'ufficio dal giudice, rispondendo a ragioni di pubblico interesse il ripristino del regime di libera disposizione dei beni.

DANNO ALLA PERSONA

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 settembre 2014

Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 (Pres. Tesauro, est. Morelli)

RESPONSABILITÀ CIVILE - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRO STRADALE - DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ (C.D. MICROPERSISTENTI) - CRITERI E MISURE DI RISARCIMENTO PREVISTI DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE INDETERMINATEMENTE AGGANCIATA A VALORI TABELLARI CHE FUNGONO DA LIMITI SOGLIA, CON POSSIBILITÀ DI AUMENTO NON MAGGIORE DI UN QUINTO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL DANNEGGIATO (art. 139 dlgs 209/2005)

È pur vero che l'art. 139 cod. ass. fa testualmente riferimento al "danno biologico" e non fa menzione anche del "danno morale". Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le

sezioni unite della Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro, proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto "danno morale" – e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato – «rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del citato comma 3.

FAMIGLIA

Cass. Civ., sez. I, sentenza 18 settembre 2014 n. 19694 (Pres. Luccioli, rel. Giancola)

TRASFERIMENTO DEL GENITORE ALL'ESTERO – UNITAMENTE ALLA PROLE – ESCLUSIONE – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE – BALANCING TRA INTERESSE DEL MINORE E INTERESSE DEL GENITORE – PRECISAZIONE (artt. 337-bis e ss c.c.)

La *ratio* della normativa interna (art. 30 Cost., artt. 337-bis c.c. e ss), doverosamente intesa in senso pure aderente alle regole sovranazionali anche europee (art. 3 Conv. New York 1989 sui diritti dei fanciulli; artt. 24 comma II e 52 Trattato di Nizza, art. 8 CEDU) induce a dare preminenza al superiore interesse del minore in funzione del quale, se necessario, l'esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, può subire temporanee e proporzionate limitazioni. In particolare, il diritto del genitore all'allontanamento dalla sede di residenza (nel caso di specie per recarsi all'estero, nel Regno Unito, per rientrare nel Paese d'origine) può essere legittimamente oggetto di compressione al fine di valorizzare il preminente interesse del minore all'evoluzione positiva della sua personalità psico-fisica, previa enucleazione delle ragioni di rischio di pregiudizio di essa, connesse all'eventuale attuazione

dell'iniziativa genitoriale di espatrio; ragioni che possono essere plausibilmente desunte, pur nella vigenza del regime di affido condiviso, dall'alta conflittualità tra i genitori, dalla tenera età del minore, dalla personalità del genitore che chiede il trasferimento.

FATTI ILLECITI

Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 ottobre 2014 n. 21426 (Pres. Salmè, rel. Vincenti)

POLIZIA – ATTIVITÀ DI POLIZIA – ATTIVITÀ PERICOLOSA EX ART. 2050 C.C. - CONDIZIONI (ART. 2050 C.C.)

L'attività di polizia, sebbene non sia per sua natura attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., configurandosi come compito indefettibile imposto allo Stato in difesa di beni e interessi della collettività, può in concreto ricondursi alla fattispecie prevista da detta norma "per la natura dei mezzi adoperati" (armi o altri mezzi coazione, di pari pericolosità), allorché – sulla base di un giudizio di merito, non implicante alcun sindacato sulle scelte discrezionali dell'amministrazione – emerga un uso imperito o imprudente degli stessi, ovvero il loro carattere di anormalità o eccedenza, e dunque di sproporzionalità rispetto alla situazione contingente.

LAVORO

Cass. Civ., sez. Lav., sentenza 18 luglio 2014 n. 16487 (Pres. Scanevari, rel. Balestrieri)

CONTRATTO DI AGENZIA – A TEMPO INDETERMINATO – RECESSO (art. 1750 c.c.)

Per i contratti di agenzia a tempo indeterminato, il termine di preavviso, ai sensi dell'art. 1750 cod. civ. (come sostituito dal d.lgs. n. 303 del 1991), non può essere inferiore ad un mese per ogni anno, o frazione di anno, di durata del contratto fino ad un massimo di sei mesi, avendo scelto il legislatore italiano – come consentito dall'art. 15 della Direttiva comunitaria n. 86/653, ferma la tutela inderogabile per il primo triennio – di prevedere, anche per gli anni successivi al terzo, termini crescenti di quattro, cinque e sei mesi (rispettivamente per il quarto, il quinto, il sesto ed i successivi

anni) non derogabili ad opera delle parti.

PROCEDIMENTO CIVILE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 settembre 2014 n. 19169 (Pres. Salmè, rel. Barreca)

DIFETTO DI RAPPRESENTANZA – MANCANZA DELLA PROCURA ALLE LITI – INVITO DEL GIUDICE PER LA PRODUZIONE DELLA PROCURA – SUSSISTE (art. 182 c.p.c.)

Il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare la stessa a produrre l'atto mancante, dovendo dichiarare l'invalidità della sua costituzione in giudizio solo all'esito dell'infruttuoso espletamento di tale incumbente.

TRIBUTI E TASSE

Cass. Civ., sez. trib., sentenza 15 ottobre 2014 n. 21773 (Pres. Merone, rel. Chindemi)

SERVIZIO DI RISCOSSIONE – TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DALLE CONCESSIONARIE AD EQUITALIA S.P.A. - SUCCESSIONE NEI RAPPORTI CONTROVERSI – EFFETTI (ART. 111 C.P.C.)

Il d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'attribuire la funzione di riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., non ha comportato l'estinzione delle concessionarie alla riscossione, le quali, nei rapporti processuali pendenti, conservano la legittimazione processuale ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.

UNIONE EUROPEA, DIRITTO INTERNAZIONALE

Corte Cost. sentenza 22 ottobre 2014 n. 238 (Pres., est. Tesauro)

CONSUETUDINE INTERNAZIONALE - IMMUNITÀ DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE DEI TRIBUNALI DEGLI STATI ESTERI - ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE DI COGNIZIONE NELLE AZIONI RISARCITORIE PER DANNI DA CRIMINI DI GUERRA, COMMESSI IURE IMPERII DAL TERZO REICH, ALMENO IN PARTE NELLO STATO DEL GIUDICE ADITO - NORMA PRODotta NELL'ORDINAMENTO ITALIANO MEDIANTE IL RECEPIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 10, PRIMO COMMA, COST., DELLA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE

ACCERTATA DALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA NELLA SENTENZA 3 FEBBRAIO 2012 (ALLEMAGNE C. ITALIE) COMPATIBILITÀ DELLA NORMA INTERNAZIONALE SULL'IMMUNITÀ DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE DEGLI ALTRI STATI, COSÌ COME INTERPRETATA DALLA CIG, CON UN PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL NOSTRO ORDINAMENTO COSTITUZIONALE QUALE IL DIRITTO AL GIUDICE (ART. 24), CONGIUNTAMENTE AL PRINCIPIO POSTO A TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA (ART. 2) - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (art. 1 legge 848/1957; art. 3 legge 5/2013)

Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può subire dei limiti ma tale limite deve essere giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello dell'art. 24 Cost., annoverato tra i "principi supremi" dell'ordinamento costituzionale; inoltre la norma che stabilisce il limite deve garantire una rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua delle esigenze. La norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime: il che è peraltro riconosciuto dalla stessa CIG, che rinvia la soluzione della questione, sul piano internazionale, ad eventuali nuovi negoziati, individuando nella sede diplomatica l'unica sede utile (punto 104 della sentenza del 3 febbraio 2012). Né si ravvisa, nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, un interesse pubblico tale da risultare preminente al punto da giustificare il sacrificio del diritto alla tutela giurisdizionale di diritti fondamentali (artt. 2 e 24 Cost.), lesi da condotte riconosciute quali crimini gravi. L'immunità dalla giurisdizione degli altri Stati, se ha un senso, logico prima ancora che giuridico, comunque tale da giustificare, sul piano costituzionale, il sacrificio del principio della tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili garantito dalla Costituzione, deve collegarsi – nella sostanza e non solo nella forma – con la

funzione sovrana dello Stato straniero, con l'esercizio tipico della sua potestà di governo. Anche in una prospettiva di realizzazione dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l'Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l'apertura dell'ordinamento italiano all'ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo, elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale. E ciò è sufficiente ad escludere che atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini contro l'umanità, possano giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini, nell'ambito dell'ordinamento interno. L'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili. Ebbene, l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice, rilevata, come detto, dalla CIG, rende manifesto il denunciato contrasto della norma internazionale, come definita dalla predetta CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto, laddove la norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona, impone alla Corte Costituzionale di dichiarare che rispetto a quella norma, limitatamente alla parte in cui estende l'immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi, non opera il rinvio di cui al primo comma dell'art. 10 Cost. Ne consegue che la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto.

**Corte Cost. sentenza 22 ottobre 2014 n. 238
(Pres., est. Tesaurò)**

STATUTO DELLE NAZIONI UNITE – SENTENZE DELLA CIG VINCOLANTI PER L'ITALIA – SENTENZA DELLA CIG 3.2.2012 SUI CRIMINI DI GUERRA – VINCOLANTE PER EFFETTO DELL'ART. 1 LEGGE 848/1957 – EFFETTI – INCOSTITUZIONALITÀ, IN PARTE QUA, DELL'ART. 1 LEGGE 848/1957 (art. 1 legge 848/1957)

L'art. 1 della legge n. 848 del 1957 ha provveduto a dare «piena ed intera esecuzione» allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, il cui scopo è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Fra gli organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è istituita la CIG (art. 7), organo giudiziario principale delle Nazioni Unite (art. 92), le cui decisioni vincolano ciascuno Stato membro in ogni controversia di cui esso sia parte (art. 94). La previsione dell'obbligo di conformarsi alle decisioni della CIG, che discende dal recepimento dell'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, non può non riguardare anche la sentenza con la quale la predetta Corte ha imposto allo Stato italiano di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per i crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, commessi dal Terzo Reich nel territorio italiano. Considerato che la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali costituisce uno dei «principi supremi dell'ordinamento costituzionale», ad esso non può opporre resistenza la norma denunciata (l'art. 1 della legge di adattamento), limitatamente alla parte in cui vincola lo Stato italiano, e per esso il giudice, a conformarsi alla sentenza del 3 febbraio 2012 della CIG, che lo costringe a negare la propria giurisdizione in ordine alle azioni di risarcimento danni per crimini contro l'umanità, in palese violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Per il resto, è del tutto ovvio che rimane inalterato l'impegno dello Stato italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.

L'impedimento all'ingresso nel nostro ordinamento della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce – non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna – nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali. Deve, pertanto, *dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.*

**CORTE COST. SENTENZA 22 OTTOBRE 2014 N. 238
(PRES., EST. TESAURÒ)**

NORME INTERNAZIONALI E NORME EUROPEE – INGRESSO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO – CONTROLIMITI – PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI INALIENABILI – CONTRASTO – SINDACATO DI COSTITUZIONALITÀ – CORTE COSTITUZIONALE (art. 1 legge 848/1957; art. 3 legge 5/2013)

I fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l'art. 10, primo comma della Costituzione ed operano quali «controlimiti» all'ingresso delle norme dell'Unione europea oltre che come limiti all'ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato. Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.). In un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, questa verifica di compatibilità spetta alla sola Corte costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice, anche in riferimento alle norme consuetudinarie internazionali.

**CORTE COST. SENTENZA 22 OTTOBRE 2014 N. 238
(PRES., EST. TESAURO)**

DIRITTO AL GIUDICE – PRINCIPI FONDAMENTALI –
SUSSISTE (artt. 2, 24 Cost.) Fra i principi
fondamentali dell'ordinamento costituzionale
vi è il diritto di agire e di resistere in giudizio
a difesa dei propri diritti riconosciuto dall'art.
24 Cost., in breve il diritto al giudice. A
maggior ragione, ciò vale quando il diritto in
questione è fatto valere a tutela dei diritti
fondamentali della persona. In particolare, il
diritto alla tutela giurisdizionale va ascritto tra
i principi supremi del nostro ordinamento
costituzionale, in cui è intimamente connesso
con lo stesso principio di democrazia
l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi
controversia, un giudice e un giudizio. Il
diritto al giudice ed a una tutela
giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili è
sicuramente tra i grandi principi di civiltà
giuridica in ogni sistema democratico del
nostro tempo.